

**Lettera aperta ai partecipanti a JUST THE WOMAN I AM  
TORINO, 8 MARZO 2015.**

**Difendiamo il segreto del parto, la salute delle donne  
e il futuro dei bambini non riconosciuti**

La legge italiana consente ad una donna che non intende riconoscere il proprio nato di partorire in ospedale, garantendo così le necessarie cure sanitarie per sè e per il nascituro, che viene dichiarato adottabile e immediatamente inserito nella sua famiglia adottiva.

**Lo Stato riconosce a questa donna il diritto alla segretezza del parto per 100 anni .**

La Corte Costituzionale ha dichiarato (sentenza n. 278/2013) l'illegittimità costituzionale della vigente normativa in materia di adozione «*nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata (...) su richiesta del figlio ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione*»;

Nei mesi scorsi sono state presentate presso la Camera dei Deputati diverse proposte di legge, oggi in discussione alla Commissione Giustizia che le ha unificate attraverso l'elaborazione di un testo base decisamente preoccupante, a nostro parere inaccettabile.

La procedura di accesso all'identità delle partorienti, nella formulazione del testo base, prevede che il Tribunale per i minorenni, su richiesta dei non riconosciuti alla nascita, si attivi per rintracciarle con modalità tali da assicurare “*la massima riservatezza*” ma, contestualmente, “*senza formalità*”, vale a dire in assenza di alcuna garanzia del rispetto del suo anonimato.

**QUESTO TESTO, SE APPROVATO, AVENDO EFFETTO RETROATTIVO, RISCHIEREBBE DI AVERE CONSEGUENZE GRAVI ED IRREVERSIBILI SULLE DONNE – SONO OLTRE 90.000 DAL 1950 AD OGGI – CHE HANNO CHE PARTORITO IL LORO NATO AVVALENDOSI DEL DIRITTO ALLA SEGRETEZZA LORO GARANTITO PER CENTO ANNI.**

Ricordiamo che **la Corte Costituzionale**, nella sentenza n. 278/2013, **non ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che garantisce la segretezza del parto per cento anni** (articolo 30, comma 1°, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396); anzi, ha fatto esplicito riferimento ad essa precisando che il Parlamento, nel legiferare in ordine alle procedure da seguire per dar corso alle domande di accesso alla identità della donna che non ha riconosciuto il proprio nato, dovrà “*cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato*”. Questo diritto, dunque, non solo non viene cassato ma, anzi, nella sentenza stessa trova conferma e rinforzo.

**Per mantenere in essere il diritto all'anonimato, riteniamo indispensabile che solo a queste donne possa essere riconosciuta la facoltà di recedere dalla decisione a suo tempo assunta e di esprimere la disponibilità a incontrare il proprio nato.**

**Non è ammissibile a nostro parere il percorso inverso**, cioè che siano i nati da queste donne ad avviare il procedimento presso il Tribunale per i minorenni. Se le richieste di accesso all'identità delle donne che li hanno generati partissero da loro, le conseguenze porterebbero, nei fatti, alla violazione del diritto alla segretezza ancora

riaffermato dalla Corte Costituzionale. Infatti, le istanze sarebbero inevitabilmente prese in esame da un numero elevato di persone: i giudici, i cancellieri e la polizia Giudiziaria del Tribunale per i minorenni al quale si rivolge l'interessato, i responsabili dei reparti maternità e gli impiegati addetti alla conservazione del plico in cui sono indicate le generalità della donna e del neonato, il personale dell'anagrafe tributaria nazionale incaricato di rintracciare attraverso il codice fiscale l'ultima residenza della donna, gli altri giudici, i cancellieri incaricati di contattarle, il personale, anche impiegatizio, servizi sociali interpellati al riguardo dallo stesso Tribunale (è assai probabile che le donne non abitino più nelle città in cui hanno partorito). Inoltre le lettere di convocazione, indirizzate alle donne (su carta intestata del Tribunale o della Procura per i minorenni o da altro Ente) per verificare la loro disponibilità ad incontrare i propri nati, potrebbero molto facilmente essere viste dai loro familiari.

Riteniamo veramente disumana la disposizione contenuta nel testo base, secondo cui la richiesta di accesso all'identità della partoriente è incondizionata nel caso in cui la donna sia deceduta: una violazione palese non solo del suo diritto all'anonimato, ma anche del suo diritto alla riservatezza che non sarebbe più in grado di tutelare!

**Non nascondiamo neppure le nostre preoccupazioni sulle conseguenze che la nuova normativa potrà avere sulle gestanti che in futuro volessero non riconoscere il proprio nascituro: lo faranno sapendo che, senza il loro preventivo consenso, potranno essere rintracciate dopo 20/30 anni o più? Che ne sarà dei loro piccoli?** Non dovremo stupirci se queste gestanti non andranno più a partorire in ospedale, non avendo garanzie sulla segretezza del parto e se aumenteranno gli infanticidi e gli abbandoni dei neonati.

RITENIAMO, INFINE, CHE NEI CONFRONTI DI QUESTE DONNE, NESSUNO DI NOI POSSA PERMETTERSI DI DARE GIUDIZI: SI TRATTA DI SCELTE DOLOROSE E SOFFERTE, CHE TUTTI NOI DOBBIAMO RISPETTARE, COMPRESI, PER PRIMI, I LORO NATI, CUI HANNO DATO LA VITA.

\*\*\*\*\*

L'Anfaa, insieme alla Fondazione Promozione Sociale Onlus, all'Associazione Promozione sociale e alla redazione della rivista "Prospettive Assistenziali" ha lanciato **la petizione per la "Difesa del segreto del parto, della salute delle donne e del futuro dei bambini non riconosciuti"** cui hanno finora inviato la loro adesione l'Associazione Nazionale "Astro Nascente – Adozione e Origini Biologiche", l'Associazione famiglie per l'accoglienza, il Coordinamento delle Comunità di Accoglienza (CNCA), la Fondazione Progetto famiglia, il Gruppo Volontari per l'affidamento e l'adozione, il Coordinamento Nazionale delle Comunità per minori (CNCM), Nuovi Orizzonti per Vivere l'Adozione (NOVA) e l'Associazione Amici dei Bambini (AiBi). Ha aderito anche l'Ordine nazionale degli Assistenti sociali.

Hanno condiviso l'appello/petizione, inviando dichiarazioni Massimo Dogliotti, consigliere di Corte di Cassazione e docente di diritto di famiglia all'Università di Genova, Luigi Fadiga, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Emilia Romagna, Fabia Mellina Bares, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Consiglio Comunale di Torino il 3 novembre scorso ha approvato un ordine del giorno con cui si è dato pieno sostegno a questo appello.

Fra gli psicologi e psicoterapeuti che hanno firmato citiamo Dante Ghezzi, cui si sono uniti ben quaranta operatori soci del CISMAI, Marisa Pedrocco Biancardi e Marisa Persiani, esperte in questo specifico ambito.

**FIRMA ANCHE TU LA PETIZIONE PER DIFENDERE IL SEGRETO DEL PARTO,  
LA SALUTE DELLE DONNE E IL FUTURO DEI BAMBINI NON RICONOSCIUTI**

Vai su [www.change.org](http://www.change.org) o richiedi i moduli cartacei alla sede Anfaa,

Via Artisti 36 Torino, tel. 0118122327 mail : [segreteria@anfaa.it](mailto:segreteria@anfaa.it) sito: [www.anfaa.it](http://www.anfaa.it)